



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Mariano Rossi"

Via E. De Nicola, 2/c – 92019 Sciacca AG - Tel. 0925/21263

Scuola secondaria di 1° grado a indirizzo musicale

P.E.C: agic84500d@pec.istruzione.it – mail: agic84500d@istruzione.it

C.F.83001130844 - Codice Univoco: UF8K90 - sito-web: www.icmarianorossi.edu.it



n. prot. (vedi segnatura)

REGOLAMENTO CRITERI DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO AI GENITORI/TUORI DEGLI ALUNNI/E DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI DELL'I.C. AD INDIRIZZO MUSICALE "MARIANO ROSSI"

**Approvato dal Consiglio di istituto
nella seduta in video-conferenza verbale n. 1 del 10 settembre 2020, delibera n. 3**

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- **Visto** il D.I. n. 129/2018, art. 30;
- **Considerate** le "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da Codiv-19" emanate con il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020;
- **Preso atto** delle "Disposizioni attuative" contenute nei DPCM emanati, con particolare riferimento al DPCM del 4 marzo 2020 che all'art. 1 comma 1 lettera g) recita "I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità";
- **Viste le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, di cui al D.M. del 26 giugno 2020, n.39;**
- **Considerato** il Patto Educativo di Corresponsabilità dell'Istituto;
- **Considerate** le misure e le indicazioni ministeriali sin qui divulgate;
- **Tenuto conto** della dotazione finanziaria attribuita all'Istituzione scolastica, art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 "Comunicazione di assegnazione risorse per la didattica a distanza;
- **Sentito** il parere del D.S.G.A;
- **Tenuto conto** che è necessario procedere all'individuazione di criteri di accesso alla distribuzione dei dispositivi;
- **Considerato** che gli stessi, in base alla quantità delle richieste, non potrebbero, eventualmente, soddisfare numericamente il reale fabbisogno dell'utenza.

DELIBERA

l'individuazione dei seguenti criteri di assegnazione:

Contemperando i diversi livelli delle esigenze educative sono stati concertati, con i componenti del Consiglio d'Istituto, al fine di garantire il maggiore accesso agli studenti frequentanti le classi terminali di ciclo e di ordine, l'individuazione dei seguenti criteri di assegnazione:

1) Verranno soddisfatti gli alunni delle classi terminali in ragione proporzionale per le singole classi e per il grado di istruzione (1 posto: secondaria di primo grado e 2 posto: primaria), con priorità agli alunni disabili e BES (dichiarazioni sullo stato reddituale/impossibilità dovuta al momento, tali da comportare la necessità di avvalersi del servizio di comodato d'uso), a seguito anche di segnalazione del personale docente di classe in relazione alla mancanza di idoneo dispositivo.

Criteri Reddito ISEE certificato:

REDDITO

INDICATORE ISEE	Punteggio

Indicatore ISEE fino a € 2.000	10 punti
Indicatore ISEE fino a € 5.000	9 punti
Indicatore ISEE fino a € 8.000	7 punti
Indicatore ISEE fino a € 10.000	5 punti
Indicatore ISEE fino a € 15.000	3 punti
Indicatore ISEE fino a € 20.000	1 punto

Composizione nucleo familiare

2 figli in età scolare	1 punto
Nucleo monoparentale (con un solo genitore) da riscontrare nella certificazione ISEE	2 punti
3 figli in età scolare	2 punti
4 figli in età scolare	3 punti
5 o più figli in età scolare	4 punti

A parità di punteggio:

- a) Criterio inversamente proporzionale alla complessità della classe frequentata, con preferenza verso gli alunni di classe superiore.
- b) Nell'ambito della stessa classe (da considerarsi relativamente a tutto l'Istituto), preferenza agli alunni con disabilità o DSA.

2) Qualora siano disponibili altri dispositivi verranno soddisfatti nelle medesime modalità gli studenti delle classi intermedie a partire dalle classi seconda della secondaria di primo grado e quarta primaria, proseguendo a scalare nelle altre classi. Si intende qui precisare che tale distribuzione potrà avvenire esclusivamente dopo che gli stessi dispositivi saranno consegnati all'Istituzione a seguito di regolare procedura d'acquisto.

3) Sarà cura del DSGA e degli Uffici di segreteria attivare tutte le procedure utili per predisporre gli atti propedeutici, per informare gli interessati e per procedere alla distribuzione in ossequio ai DPCM emanati, con particolare riferimento al numero di personale e di utenti massimi previsti per gli accessi agli uffici.

4) La distribuzione potrà avvenire solo previa accettazione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale dei principi codicistici previsti per il comodato d'uso che qui si riportano integralmente:

Codice Civile Libro Quarto Delle obbligazioni Titolo III Dei singoli contratti Capo XIV Del comodato artt. 1803– 1804 – 1805 – 1806 - 1809

Art. 1803 - Nozione

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1804 - Obbligazioni del comodatario

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (1176). Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Art. 1805 - Perimento della cosa

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita

avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito (art. 1221).

Art. 1806 - Stima

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Art. 1809 - Restituzione

Il comodatario è obbligato a restituire (artt. 1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Triolo